

Statuto dell'Associazione

"LA NUOVA EUROPA"

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita l'Associazione:
"LA NUOVA EUROPA APS"

1.2 L'acronimo "APS" (Associazione di Promozione Sociale) sarà da intendersi inserito nella denominazione e potrà essere utilizzato nei rapporti e nelle comunicazioni con i terzi solo una volta perfezionata l'iscrizione dell'Associazione nell'istituendo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma, Viale delle Milizie, 30, presso il Liceo Mamiani. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea in sede ordinaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di promuovere l'informazione e il dibattito culturale e politico intorno al ruolo dell'Europa e delle Istituzioni europee, orientandoli ai temi della solidarietà e dell'integrazione tra i popoli quali linee evolutive del cammino della storia di questo continente.

Art. 4 ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 L'Associazione, nell'ambito e per la realizzazione delle finalità sopra evidenziate, esercita in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (lettera i);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei

diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

4.2 Nell'ambito delle suddette attività l'Associazione si propone:

- la promozione e l'organizzazione di conferenze, eventi e iniziative per la divulgazione della cultura europea;
- la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo di attività di ricerca e documentazione;
- la promozione, il finanziamento e l'indizione di bandi di concorso per la realizzazione di progetti connessi con gli scopi dell'Associazione;
- la realizzazione di biblioteche e archivi, anche digitali;
- l'edizione e la pubblicazione di materiale informativo, fotografico e video per la promozione delle proprie attività;
- la collaborazione e partecipazione a iniziative editoriali di terzi;

Nei suddetti finalità e ambito, l'Associazione potrà:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali;
- promuovere analoghe intese con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani e stranieri per l'organizzazione di seminari o incontri;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese l'attività di consulenza, di studio e di formazione, l'attività editoriale.

4.3 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle vigenti norme.

4.3 Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.

Art. 5 I SOCI

5.1 Possono chiedere di associarsi le persone e gli enti che condividano gli

scopi dell'Associazione e intendano contribuire al loro raggiungimento. I suddetti enti possono essere altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

5.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge in materia di riservatezza dei dati, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, il quale, esaminata la questione, può decidere nel merito o relazionare all'Assemblea affinché decida in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione, da annotarsi nel libro Soci e comunicarsi all'interessato, il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti eventualmente emanati.

5.3 La qualifica di Socio è intrasmissibile.

5.4 Le categorie di Soci sono:

a) Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo assicurandone i mezzi finanziari iniziali, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Socio è soggetta al pagamento della quota sociale, ma le delibere del Consiglio Direttivo di cui all'art. 8 che li riguardano vanno ratificate dall'Assemblea straordinaria.

b) Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

c) Soci sostenitori: i Soci che decidano volontariamente di corrispondere una quota annuale maggiore di quella determinata dal Consiglio Direttivo.

5.5 I Soci sono iscritti nel libro Soci, con indicazione dei loro indirizzi, una volta richiesta ed ottenuta la qualifica. In caso di decadenza, esclusione o recesso, vengono cancellati dal libro Soci. Il numero dei Soci effettivi è illimitato.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

6.1 I Soci, purché iscritti da almeno tre mesi, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci si impegnano a rispettare le norme dello Statuto che dichiarano di accettare all'atto della domanda, ed hanno diritto di accesso ai libri sociali, mediante esame ed eventuale estrazione di copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o altro luogo indicato dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta, con spese a carico del Socio richiedente.

6.2 Il Socio che presti volontariamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, ed autorizzate dal Presidente, per l'attività prestata, comunque entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Resta ferma la possibilità che un Socio, oltre allo svolgimento di attività associativa di cui sopra, fornisca all'Associazione beni e/o servizi necessari al perseguimento degli scopi associativi, remunerati a condizioni di mercato, nei limiti delle vigenti norme.

6.3 Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i Soci hanno diritto di voto, nei termini previsti al successivo art. 10.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

7.1 I Soci presteranno il loro contributo all'attività dell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

7.2 Ogni Socio dovrà versare la propria quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Se, per oltre tre mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, il Socio non paga la quota associativa, su delibera del Consiglio Direttivo può essere escluso dall'Associazione e cancellato dal libro Soci senza bisogno di ulteriori avvisi, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

7.3 Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

8.1 Il Socio in regola con il versamento della quota annuale già maturata può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, anche a mezzo email, all'indirizzo dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

8.2 I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

8.3 Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di mancata osservanza dei doveri previsti di cui al precedente art. 7 o per altri gravi motivi quali, a mero titolo esemplificativo: atti palesemente contrari agli scopi associativi, atteggiamenti discriminatori, comportamenti penalmente rilevanti, o altri comportamenti che possano recare danno morale e/o materiale all'Associazione.

8.4 Il Socio può essere escluso anche in caso di mancato versamento della quota annuale nei termini di cui al precedente art. 7.

8.5 L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo che, con la medesima delibera, ne dispone la cancellazione dal libro Soci. Salvo quanto previsto in casi di mancato pagamento della quota associativa, la delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio escluso, anche a mezzo email, all'indirizzo risultante dal libro Soci, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e poi ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

8.6 In caso di controversie in merito all'esclusione ritenuta ingiusta, la competenza a decidere spetta al Collegio dei Probiviri il quale, esaminata la questione, può decidere nel merito o relazionare all'Assemblea affinché decida in occasione della successiva convocazione. Le decisioni del Collegio o dell'Assemblea sono appellabili avanti ad un Collegio Arbitrale nominato ad hoc dalle parti interessate.

8.7 Il Socio che intenda uscire dall'Associazione esercitando il diritto di recesso dovrà darne comunicazione scritta, anche a mezzo email, al Presidente dell'Associazione. In caso contrario, sarà tenuto al versamento della quota annuale nel frattempo maturata.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Tesoriere;
il Collegio dei Probiviri
il Comitato Scientifico
l'Organo di Controllo, anche monocratico, e un Revisore dei Conti, quando la legge lo preveda.

9.2 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

9.3 L'Associazione tiene: a) il libro dei Soci; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Comitato Scientifico e dell'eventuale organo di controllo. I libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono e il libro Soci è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10 L'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai Soci fondatori e dai Soci effettivi.

10.2 L'Assemblea:
elegge e revoca gli Organi Sociali, che durano in carica tre anni;

approva l'eventuale Regolamento Interno relativo all'organizzazione dell'Associazione;
approva il programma annuale dell'Associazione;
approva il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulle modificazioni dello Statuto;
delibera su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
designa i soggetti che altri enti rimettano istituzionalmente, o chiedano di volta in volta, all'Associazione di designare, per offrire il contributo ideale dell'Associazione in seno a tali enti o in altre sedi rappresentative.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne faccia le veci almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, della relazione sociale e del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando la richieda almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea.

10.4 Possono intervenire all'Assemblea ed esprimere il voto tutti i Soci iscritti in regola con il versamento delle quote associative. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto in proprio e fino ad un massimo di tre per delega attribuita da altri Soci. Il voto è palese. E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

10.5 L'Assemblea, che può deliberare in sede ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso, da inviare agli associati, indifferentemente, con lettera semplice, via fax, email o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare.

10.6 E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, ovvero nel caso di cui all'art5.4(a). E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10.7 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a

maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega.

10.8 L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno tre quarti dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

10.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

10.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono riassunte in un verbale sintetico che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 6 membri, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate o indicate da enti associati. Esso dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

11.2 Il Consiglio Direttivo:

- nomina tra i propri membri il Vice Presidente;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissa la misura e il termine per il versamento delle quote associative annuali;
- propone all'Assemblea il programma annuale dell'attività dell'Associazione e sottopone alla stessa il rapporto annuale sulle attività svolte;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- ammette i nuovi Soci;
- esclude i Soci nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge;
- nomina un Presidente Onorario scelto tra alte personalità della Repubblica.

11.3 Il Consiglio Direttivo può eventualmente costituire e sciogliere gruppi di lavoro per aree tematiche e di intervento, attribuendone i relativi compiti e poteri e determinandone la scadenza. Il Consiglio Direttivo, in accordo con il programma annuale ed il bilancio preventivo approvati dall'Assemblea, delibera l'assegnazione di fondi per la realizzazione dei progetti ai singoli gruppi di lavoro ai quali deve altresì richiedere il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea.

11.4 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o ad esso richiesta da almeno 2 Consiglieri.

11.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è

presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, potendo delegare anche temporaneamente tale compito ad altro Consigliere. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 13 IL TESORIERE

13.1 Il Tesoriere è scelto dall'Assemblea tra i suoi membri, per una durata di 3 anni. Egli è responsabile della consistenza di cassa e della gestione del conto corrente bancario intestato all'Associazione e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

13.2 La carica di Tesoriere può essere rinnovata. Egli cessa dalla propria carica per scadenza, per rinuncia o per perdita della qualifica di Socio. In ogni caso di cessazione deve rendicontare l'attività svolta fino a quel momento.

13.3 Il Tesoriere può essere motivatamente revocato dal Consiglio Direttivo, che dovrà illustrare alla prima riunione dell'Assemblea le relative motivazioni e i provvedimenti adottati.

Art. 14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E IL COMITATO SCIENTIFICO

14.1 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci anche fra i non Associati e si rinnova in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei Probiviri, i supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono fra gli appartenenti all'Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà appellabile avanti ad un Collegio Arbitrale nominato ad hoc dalla parti interessate.

14.2 Il Comitato Scientifico si compone di [cinque] membri, oltre al Presidente dell'Associazione, che ne è membro di diritto, eletti dall'Assemblea dei Soci tra personalità di alto profilo culturale, politico e scientifico e si rinnova in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. Il Comitato nomina un proprio Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione dello stesso o su invito del Presidente dell'Associazione. Il Comitato ha il compito di offrire stabilmente all'Associazione il proprio contributo di idee e di proposte con funzione di stimolo per l'individuazione e l'attuazione delle sue linee programmatiche, sulle quali esprime il proprio parere. Esprime altresì il proprio parere sulle questioni che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporgli, con particolare riguardo alla valenza culturale, editoriale, scientifica o didattico, delle attività dell'Associazione

in generale o con riferimento a singole iniziative.

Art. 15 PROVENTI ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote sociali;
- eventuali contributi ed elargizioni fatte da Soci o da terzi;
- entrate derivanti dalla organizzazione di eventi ed iniziative promozionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Art. 16 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

16.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- proventi ed entrate di cui al precedente art. 15;
- eventuali avanzi di gestione;
- eventuali donazioni, erogazioni o lasciti di Soci o terzi;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

16.2 E' fatto, in ogni caso, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le quote sociali non possono essere rivalutate.

16.3 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 DURATA, ESERCIZIO E BILANCIO

17.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

17.2 L'esercizio ha durata annuale e corrisponde all'anno solare.

17.3 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, da proporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Ove l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

17.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4.3 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Inoltre, al raggiungimento delle soglie di legge dovrà essere altresì predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea il bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18 SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

18.1 Lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati secondo le modalità e le maggioranze previste dall'art. 10.

18.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al paragrafo seguente.

18.3 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.